



00161 ROMA
Via Bartolomeo Eustachio n.22
Tel. 06.4746128 – 06.4745300
Fax 06.233.225.013

Roma, 31 agosto 2011

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Luigi Birritteri

Al Direttore Generale del personale e della formazione
Calogero Piscitello

Al Direttore Generale Bilancio e contabilità
Giuseppe Belsito

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Oggetto: applicazione della "banca ore" ex art. 27 C.C.N.L. 16.5.2001, richiesta di incontro e pagamento lavoro straordinario 2010 e 2011.

La presente per richiedere ancora una volta che si diano indicazioni agli uffici giudiziari per l'applicazione della "banca ore", contrattualmente istituita con l'art. 27 C.C.N.L. 16.5.2001.

La "banca ore" è purtroppo una realtà solo in altri Ministeri, nel Ministero della Giustizia la norma, pur vigente, è ampiamente disapplicata nonostante il dipendente abbia, per contratto, la possibilità che gli venga riconosciuto oltre ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle maggiorazioni della retribuzione oraria prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.

L'applicazione della "banca ore", d'altro canto, favorirebbe la conciliazione tra tempo di lavoro e di cura andando incontro soprattutto alle esigenze di donne e uomini con figli e anziani ed il benessere personale attraverso una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, migliorando la qualità della prestazione verso l'Amministrazione.

E' noto a tutti che:



00161 ROMA
Via Bartolomeo Eustachio n.22
Tel. 06.4746128 – 06.4745300
Fax 06.233.225.013

- gli artt. 26 e 27 C.C.N.L. 16.5.2001 hanno previsto che ai lavoratori possano essere riconosciuti periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;
- l'art. 27 prevede la possibilità a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle maggiorazioni della retribuzione oraria prevista dall'art. 26, comma 4, per le prestazioni di lavoro straordinario.
- le maggiorazioni previste dal richiamato art. 26 sono pari al:
 - 1) 15% per il lavoro straordinario diurno;
 - 2) 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;
 - 3) 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno - festivo.

Per quanto sopra espresso la scrivente O.S. chiede a quest' Amministrazione di consentire ai lavoratori che lo richiederanno di aderire alla "banca ore".

Laddove quest' Amministrazione, come si deduce dalla nota del 10/3/2011 prot.27319 a firma del dott. Belsito che ad ogni buon fine si allega, ritenga opportuno un incontro propedeutico con le OO.SS. si chiede che venga disposta urgente convocazione.

Si chiede inoltre di procedere all'immediato pagamento delle somme spettanti ai lavoratori per il lavoro straordinario autorizzato, effettuato e non retribuito nel 2010 e nel 2011.

Poiché il mancato (ed intempestivo) pagamento delle somme dovute integra gli estremi di un inadempimento -o di inesatto adempimento- di una obbligazione pecuniaria di cui l'Amministrazione è onerata, questa O.S. dovrà supportare ogni azione giudiziale per il soddisfacimento dei crediti dei propri iscritti, con l' aggravio di ulteriori spese per l'Amministrazione.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Nazionale

(Claudia Ratti)

Claudia Ratti